



*Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per la Mobilità
Unità Operativa Dirigenziale 5*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0268872 20/04/2015 11,17

Mitt 530705 UOD Trasporto marittimo e Dena

Dest PTC PORTO TURISTICO CAPRI SPA. CIRCOMARE CAPRI

Classifica 14 1 2 Fascicolo 1 del 2015



Alla Soc. "P.T.C. Porto Turistico
Capri S.p.a."
Piazza Umberto I° n°9
80073 Capri(NA)

e p.c.
All'Ufficio Circondariale marittimo di
Capri

Oggetto: Porto di Capri del Comune di Capri. Concessione demaniale marittima n. 96/11, integrata dalle c.d.m. n.17/13 e n.51/13,. Proroga al 31.12.2020. Determinazione. Rep. n. 1042

Si fa riferimento alla concessione demaniale marittima n.96 /11, integrata e modificata dalle c.d.m. n°17/13 e n°51/13, rilasciata per l'occupazione di aree demaniali marittime aventi una superficie complessiva di . 54.630,00 allo scopo di utilizzare i beni pertinenziali e le strutture costituenti il Porto Turistico di Capri, con scadenza originaria alla data del 31/12/2014, nonché alla richiesta di riconoscimento di proroga legale al 31/12/2020, presentata ai sensi dell'art. 1 comma 18 del d.l. n. 194/09 conv. in Legge n. 25/10, come modificato dall'art. 34 duodecies della l. n. 221/12 di conversione in legge del d.l. n. 179/12 e dall'art. 1 c. 547 della l. n. 228/12 (prot. n.0651978 del 02/10/2014 ultima integrazione prot.0153428 del 05/03/2015) . Al riguardo,

visti

- l'art. 1 comma 18 del d.l. n. 194/09 conv. in Legge n. 25/10, come modificato dall'art. 34 duodecies della l. n. 221/12 di conversione in legge del d.l. n. 179/12 e dall'art. 1 c. 547 della l. n. 228/12, nella parte in cui riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.09 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, il beneficio della proroga ex lege al 31/12/2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'art. 3 c. 8 lett. b) del d.l. n. 70/11 conv. in Legge n. 106/11, nella parte in cui estende l'applicabilità dei criteri e delle modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa prevista al punto precedente, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509;
- l'art. 11 comma 2 della Legge n. 217/11 che prevede la delega al Governo ad adottare, previa Intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi nello stesso individuati;
- la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti prot. n. M_TRA/PORTI/ 6105 Class. A.2.50 del 6 maggio 2010;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti n.57 trasmessa con nota protocollo n° M-IT/PORTI/586 del 15.01.13;
- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti prot. n°11081 del05/11/2014 con la quale si chiarisce e si integra la circolare n° 57 del 15.01.2013;

rilevato

- che, nel caso concreto, può riconoscersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio;

precisato inoltre

- che, in ogni caso, grava sul beneficiario del provvedimento l'obbligo di far fronte a tutti gli oneri che discendono dall'atto emesso e dalla conseguente qualifica di concessionario del bene pubblico;
- che, come da Circolare ministero dei Trasporti del 15.01.13 di cui in premessa, tra essi è compreso anche quello dell'adempimento dell'imposta di registro¹;
- che resta comunque salva la facoltà della P.A. concedente di dichiarare la revoca o la decadenza dell'atto in presenza dei presupposti di legge;

con salvezza delle riserve sopra espresse, si determina che la concessione demaniale marittima n. 96/11, integrata dalle c.d.m. n.17/13 e n.51/13, deve intendersi valida ed efficace sino alla data del 31.12.2020.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Rosario Ferretti

Rosario Ferretti

Il Dirigente U.O.D.

D.ssa Lorella Tasuozzo

Lorella Tasuozzo

¹ La base imponibile ex art 45 DPR n. 131/86 è costituita da € 98.400,50 (pari all'importo del canone annuo). Per il periodo di proroga legale della concessione, decorrente dalla scadenza originaria del titolo e sino al 31.12.2020, è pertanto dovuto un canone complessivo pari a € 492.002,50 (salvi conguaglio e norme sopravvenute).